

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

**Schema di provvedimento legislativo:
Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private (N. 65)
(Seguito della discussione)**

Pag.

261

AVANZINI MASSIMO - BETTIOL - PRESIDENTE - MATTARELLA - REALE VITO - AMATUCCI - SOTGIU' - SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari Politici e Amministrativi* - PIETRIBONI - AP-
PONI - ZOCCOLI - BERLINGUER - TERRACINI - LUCIFERO - DE PIETRO - CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia* - RUBILLI - ALTAVILLA - CASSIANI INGONI - PASTORE GIULIO - LIBONATI - FANCELLO

La seduta comincia alle 10.15.

SOTGIU', *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. (N. 65).

AVANZINI MASSIMO propone l'aggiunta di un articolo 3 *bis* così concepito « Nei casi meno gravi, a giudizio delle Commissioni di

cui all'articolo seguente, in luogo della dispensa dal servizio, potrà essere disposto il trasferimento ad altra sede od anche solo la sospensione dall'impiego per la durata massima di un anno »

BETTIOL osserva che la proposta del Consultore Avanzini, sebbene in sé ragionevole, contrasta con quel criterio della incompatibilità, che costituisce lo spirito informatore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE conferma che in sede di discussione generale si affermò appunto il principio che il provvedimento in esame non dovesse avere un carattere punitivo, ma stabilisse soltanto un criterio di incompatibilità fra i funzionari e la pubblica amministrazione. Sembra anche a lui che con l'emendamento Avanzini si rimetterebbero in discussione i principi fondamentali della riforma.

AVANZINI MASSIMO ritiene che tale contrasto non sussista. Anche adottando il criterio della incompatibilità, non si può negare che in certi casi marginali l'incompatibilità si presenta in modo non assoluto, ma relativo e temporaneo. Per questi casi si potrebbe adottare il trasferimento o la sospensione dal servizio per un dato periodo di tempo.

PRESIDENTE prega il Consultore Avanzini di non insistere nella sua proposta, tenuto presente che le pubbliche amministrazioni hanno già la facoltà di trasferire i loro dipendenti.

MATTARELLA è anch'egli contrario alla proposta Avanzini che, mentre da un lato

ribadisce un principio che è già nella prassi per quanto riguarda il trasferimento degli impiegati, dall'altro appare in contrasto con lo spirito informatore del provvedimento

REALE VITO si associa al Consultore Mattarella

AVANZINI MASSIMO ritira il suo emendamento

AMATUCCI, all'articolo 4, propone di aggiungere all'ultimo comma le parole seguenti « con espresso diritto da parte dell'impiegato sottoposto al giudizio di epurazione di essere inteso di persona quando ne faccia esplicita richiesta »

PRESIDENTE obietta che l'ipotesi cui si riferisce l'emendamento Amatucci è già considerata nel decreto legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159

SOTGIU ricorda che la Commissione di epurazione è tenuta per legge a contestare gli addebiti

REALE VITO soggiunge che l'accusato ha anche il diritto, a norma di legge, di delegare una persona a rappresentarlo nel giudizio d'epurazione

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, si dichiara contrario alla proposta Amatucci

PRESIDENTE la mette ai voti, dichiarando che, come Presidente, si asterrà da questa come da ogni altra votazione

(Non è approvata — Si approva l'articolo 4 nel testo governativo — Si approva pure l'articolo 5)

REALE VITO, all'articolo 6, propone che sia aggiunta una disposizione per far salvo il diritto di ricorso alla Corte dei conti circa il trattamento di quiescenza, in conformità a quanto è stato già disposto nei riguardi del collocamento a riposo dei funzionari dei primi cinque gradi.

PRESIDENTE chiarisce che il diritto di ricorso alla Corte dei conti deve intendersi limitato alle questioni relative alla misura della pensione, e non già riguardante il diritto al trattamento di quiescenza. In ogni modo, una norma in tal senso fu già inserita dalle Commissioni riunite nell'altro provvedimento relativo alla facoltà di disporre eccezionalmente il collocamento a riposo dei funzionari dei primi cinque gradi e pertanto ritiene che la proposta del Consultore Reale possa, per ragioni di uniformità legislativa, considerarsi opportuna.

SOTGIU la ritiene invece superflua e forse non opportuna, perché potrebbe far pensare che si voglia attribuire alla Corte dei conti

la facoltà di sindacare nel merito il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE prega il Consultore Reale di trasformare la sua proposta in raccomandazione, nel senso che, sorgendo contestazione sulla misura della liquidazione, resti riservato all'interessato il diritto di ricorrere alla Corte dei Conti

REALE VITO aderisce

PIETRIBONI propone di sostituire, nel secondo comma, la parola « particolare », con « eccezionale »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 6 con l'emendamento proposto dal Consultore Pietriboni

(È approvato — Si approva pure l'articolo 7)

APPONI, all'articolo 8, osserva che le disposizioni del provvedimento in esame non dovrebbero, per ragioni di giustizia, applicarsi soltanto al personale dipendente degli istituti pubblici o di interesse nazionale, ma anche agli organi direttivi, in cui vanno compresi i soci.

SOTGIU domanda come sia possibile dispensare dal servizio i soci

APPONI chiarisce che egli intende riferirsi ai soci in quanto facenti parte dei consigli direttivi

ZOCCOLI si associa al Consultore Apponi, e propone inoltre che nell'ultimo comma dell'articolo 8, alle parole « capo dell'Istituto », siano aggiunte le seguenti « o dal Consiglio di amministrazione ove esista »

SOTGIU osserva che, se il Consultore Apponi si riferisce ai dirigenti in quanto impiegati, essi trovansi già compresi nell'espressione « personale dipendente », se invece mira ai consiglieri di amministrazione, occorre tener presente che per essi non esiste un vero e proprio rapporto d'impiego e quindi non si può applicare nei loro riguardi il provvedimento in esame, che contempla soltanto il caso di determinati impiegati

APPONI insiste nella sua proposta perché, come avviene nelle Casse di risparmio e in altri Istituti, i soci dirigenti che fanno parte dei Consigli di amministrazione sono ancora quasi tutti fascisti. Propone pertanto che alle parole « Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente », siano sostituite le seguenti « Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai dirigenti e al personale dipendente »

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, rileva che

le considerazioni del Consultore Apponi hanno indubbiamente un fondamento di verità. Pertanto la proposta da lui fatta potrebbe accogliersi ed il primo comma dell'articolo 8 essere così modificato « Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai membri dei Consigli di amministrazione ed al personale dipendente »

BERLINGUER propone di sopprimere la parola « dipendente » che potrebbe prestarsi ad equivoci

TERRACINI fa presente che le persone a cui si riferisce il Consultore Apponi, nella maggior parte dei casi, non sono membri di passaggio nei Consigli di amministrazione, ma il più delle volte vi restano a vita. In secondo luogo esse non prestano in genere opera gratuita, in quanto ricevono sempre una certa remunerazione sotto forma d'indennità o di partecipazione agli utili. Per quanto per queste persone sia difficile configurare un vero rapporto di impiego, in realtà esse svolgono un'attività che può dirsi professionale, onde si dichiara favorevole a che esse possano incorrere nelle sanzioni del provvedimento in esame

ZOCCOLI non crede fondate le considerazioni del Consultore Terracini in quanto per i membri dei Consigli di amministrazione non si ha quel rapporto di impiego che costituisce la base del provvedimento in discussione

TERRACINI replica che le pubbliche amministrazioni, che formano oggetto del provvedimento in esame, sono costituite da tutti coloro che, a qualunque titolo, vi apportano il contributo dell'opera loro. Perciò l'epurazione dovrebbe non limitarsi ai soli dipendenti di questi istituti, ma estendersi anche ai membri dei Consigli di amministrazione, che costituiscono una parte integrante ed essenziale di tali pubblici enti. Propone pertanto che il primo comma dell'articolo 8 sia così modificato. « Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai dirigenti, ai membri dei Consigli di amministrazione, ed al personale degli istituti pubblici o di interesse nazionale, di imprese o di aziende »

APPONI ritira il suo emendamento associandosi a quello del Consultore Terracini

LUCIFERO vorrebbe sapere a chi spetti la competenza a deliberare l'epurazione dei membri dei Consigli di amministrazione. In altri termini, sarebbe lo stesso Consiglio di amministrazione a giudicare sé stesso.

PRESIDENTE chiarisce che la deliberazione potrà essere presa da quella parte del

Consiglio di amministrazione che non è soggetta ad epurazione.

Mette in votazione l'emendamento del Consultore Terracini cui si è associato il Consultore Apponi e nel quale sono assorbite la formulazione indicata dal Relatore e la proposta del Consultore Berlinguer.

(È approvato)

Ricorda che il Consultore Zocchi ha proposto di aggiungere nell'ultimo comma dell'articolo 8 alle parole « capo dell'istituto », le seguenti « o del Consiglio di amministrazione ove esista ». Lo mette in votazione.

(Non è approvato — L'articolo 8 è approvato con l'emendamento votato)

All'articolo 9, avverte che il Relatore Calamandrei, momentaneamente assente, ha proposto di aggiungere il comma seguente: « Quando il trasferimento concerne magistrati e professori universitari inamovibili, il Ministro competente non potrà disporre il trasferimento senza aver prima sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

TERRACINI è contrario alla proposta del Relatore Calamandrei, che a suo avviso potrebbe favorire il sorgere di influenze di carattere personale, mentre sull'opportunità o meno del trasferimento del funzionario è opportuno che giudichi soltanto il capo dell'amministrazione

DE PIETRO, AMATUCCI e BERLINGUER si associano al Consultore Terracini.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Calamandrei.

(Non è approvato — L'articolo 9 è approvato nel testo governativo)

Stante la complessità e la delicatezza dei problemi che vi sono connessi, e poiché il Relatore Calamandrei ha dovuto momentaneamente assentarsi, propone di accantonare l'articolo 10, procedendo all'esame di quelli che lo seguono

(Così rimane stabilito).

All'articolo 11, avverte che il Consultore Bozzi ha proposto la seguente aggiunta al primo comma « Alla Sezione speciale del Consiglio di Stato è devoluta la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni pronunciate dalle Commissioni costituite ai sensi della lettera b) dell'articolo 4, quando queste siano competenti per tutti gli enti, gli istituti, le im-

prese o aziende della stessa categoria esistenti nello Stato »

ZOCCOLI ha l'impressione che l'emendamento sia poco chiaro

SOTGIU precisa che nel provvedimento in esame si prevede il ricorso alla Sezione speciale del Consiglio di Stato contro le decisioni delle Commissioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4. Con la proposta del Consultore Bozzi si mira ad estenderlo anche alle decisioni di cui alla lettera b)

PRESIDENTE osserva che, accogliendo l'emendamento Bozzi, l'articolo 12 non avrebbe più ragione di sussistere, perché in esso si prevede appunto la possibilità del ricorso a speciali Commissioni istituite presso le Corti di appello contro le decisioni emesse dalle Commissioni provinciali di cui alla lettera b) dell'articolo 4

CALAMANDREI *Relatore per la Commissione Giustizia*, propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 11 il periodo seguente « Per giudicare sui ricorsi presentati da magistrati o da professori universitari inamovibili, i due membri chiamati ad integrare la Commissione dovranno essere nominati dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione »

PRESIDENTE informa che il Consultore Avanzini Massimo propone i seguenti emendamenti al 1° comma dell'articolo 11 dopo le parole « dell'articolo 4 », aggiungere « e contro il provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 », alle parole « il dipendente dispensato », sostituire « l'interessato »

Soggiunge che allo stesso primo comma, dopo le parole « dell'articolo 4 », il Consultore Rubilli ha proposto di aggiungere le seguenti « e contro le decisioni adottate dal Prefetto a norma del secondo capoverso dell'articolo 8 »

AVANZINI MASSIMO chiarisce che la sua proposta deriva dal fatto che, una volta ammesso il principio dell'impugnativa, occorre precisare di quale impugnativa si tratti. Rileva poi che la decisione del Prefetto, contro cui il Consultore Rubilli propone un'impugnativa, non è quella emessa nel giudizio di epurazione, ma riguarda invece l'esecuzione del provvedimento definitivo di epurazione

RUBILLI non insiste nel suo emendamento e, in relazione al rilievo del Consultore Avanzini, fa presente che la parola « deliberata », di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, veramente non è precisa.

AVANZINI MASSIMO crede che più propriamente potrebbe dirsi « disposta ».

PRESIDENTE propone che sia inserito a verbale il seguente chiarimento che la parola « deliberata » all'ultimo comma dell'articolo 8 e l'altra « deliberare » al primo comma dell'articolo 5, debbono essere intese nel senso di « disposta » e « disporre ».

(Così rimane stabilito).

TERRACINI e DE PIETRO si dichiarano contrari all'emendamento proposto dal Relatore Calamandrei

SOTGIU chiarisce che l'emendamento Calamandrei riguarda la fase dell'accertamento dell'indegnità. Si resta quindi nel campo della normalità e non si chiede un privilegio.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Avanzini di emendare la prima parte del primo comma dell'articolo 11 nel seguente modo « contro le decisioni delle Commissioni previste dalla lettera a) dell'articolo 4, e contro il provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'interessato, ecc »

(È approvato)

Mette in votazione l'aggiunta proposta dal Consultore Bozzi al primo comma dell'articolo 11

TERRACINI dichiara che voterà contro perché non ritiene opportuno gravare la Sezione speciale del Consiglio di Stato dell'esame di un eccessivo numero di ricorsi, determinando un ritardo di decisioni che è invece necessario in ogni modo affrettare

(L'emendamento Bozzi non è approvato).

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Calamandrei alla fine del primo comma dell'articolo 11

(Non è approvato)

REALE VITO propone di sostituire « dieci » giorni ai « sei » del secondo comma dell'articolo 11, perché ritiene troppo ristretto il termine di sei giorni per proporre un'impugnativa

AMATUCCI si associa alla proposta del Consultore Reale.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Reale

(È approvato — Con gli emendamenti votati, l'articolo 11 è approvato).

All'articolo 12, avverte che il Consultore Reale Vito propone, in relazione all'emenda-

mento testè apportato all'articolo 11, che il termine di sei giorni, previsto nel secondo comma, sia portato a dieci.

Informa poi che il Consultore Bozzi ha proposto che il primo comma sia così modificato « Salvo il disposto della seconda parte del primo comma del precedente articolo 11, contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera b) dell'articolo 4, il dipendente dispensato può ricorrere ad una Commissione costituita presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione di appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte d'appello è composta di un magistrato o di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo, di grado non inferiore all'VIII, e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo (o chi per esso) e l'altro dal Comitato provinciale di liberazione nazionale, tra i funzionari della Amministrazione da cui dipende il ricorrente o alla cui vigilanza è sottoposto l'ente, istituto, azienda od impresa alla quale appartiene il ricorrente ».

Mette in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Reale.

(È approvato)

Mette in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Bozzi

(Non è approvato)

Propone che, in relazione all'analogo emendamento apportato all'articolo 11, anche nel primo comma dell'articolo 12 si sostituisca « l'interessato », alle parole « il dipendente dispensato ».

(È approvato).

PIETRIBONI rileva che nel primo comma dell'articolo 12 si fa menzione del Comitato di liberazione nazionale provinciale, il quale potrebbe anche non esistere

PRESIDENTE osserva che in tal caso, invece del Comitato provinciale di liberazione nazionale, provvederà il sindaco

LUCIFERO ritiene che, in mancanza del Comitato provinciale, la designazione dei membri della Commissione d'appello di cui all'articolo 12, dovrebbe essere fatta da persona ben determinata, in modo da assicurare in questo campo l'uniformità per tutte le provincie del Regno.

ZOCCOLI propone che alle parole « Comitato di liberazione nazionale provinciale »,

siano sostituite le seguenti « sindaco del capoluogo di provincia ».

BERLINGUER ritiene che uno dei due membri della Commissione d'appello, di cui all'articolo 12, debba essere sempre designato dal Comitato di liberazione nazionale provinciale e soltanto in mancanza di tale Comitato dal sindaco del capoluogo di provincia. Propone pertanto che alle parole « Comitato di liberazione nazionale provinciale », siano aggiunte le seguenti « e, ove questo non esista, dal sindaco del capoluogo »

TERRACINI si associa al Consultore Berlinguer

ZOCCOLI chiarisce che la sua proposta di emendamento non è causata da sfiducia nell'operato dei Comitati di liberazione nazionale, bensì dal desiderio di accelerare una procedura che dev'essere la più rapida possibile

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, anche a nome del Relatore della Commissione Affari politici e amministrativi, si dichiara contrario all'emendamento Zoccoli e favorevole a quello Berlinguer

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Zoccoli, che è quello che più si allontana dal testo dell'articolo 12

(È approvato).

Osserva che, approvato l'emendamento Zoccoli, non v'è più ragione di mettere ai voti quello Berlinguer.

(L'articolo 12 è approvato con gli emendamenti accolti).

Avverte anche che, essendo ritornato il Relatore Calamandrei, può iniziarsi la discussione dell'articolo 10.

PIETRIBONI richiama l'attenzione delle Commissioni sulla gravità e complessità dell'articolo 10 e sulla necessità che su di esso si svolga una discussione esauriente e chiarificatrice. Ciò costituisce anche il desiderio del Consiglio dell'ordine degli avvocati, di cui egli si rende interprete

Premette non esservi dubbio che quando esista un procedimento penale seguito da condanna, il Consiglio dell'Ordine sia *de jure* portato ad applicare le disposizioni del caso, ma quando non si ha un procedimento penale, sorge la questione se la competenza dei Consigli dell'ordine riguarda il comportamento dell'avvocato come cittadino, o come professionista. Rileva che ai più sembra non possa parlarsi di incompatibilità se non nei casi in cui il comportamento del professio-

nista sia stato tale da non consentire che egli continui nell'esercizio della professione

Fa poi presente che gravi preoccupazioni sorgono in merito alla portata dell'articolo in questione. Vi può essere infatti un comportamento professionale che renda incompatibile la permanenza del professionista nell'albo solo per qualche tempo e non già per tutta la vita, come vorrebbe l'articolo 10. È indubbiamente cosa assai grave per un professionista dover abbandonare per sempre l'esercizio della professione e, se ciò può giustificarsi per casi di eccezionale gravità, è invece inammissibile per casi meno gravi, quando un periodo di temporaneo allontanamento dalla professione è sufficiente per far dimenticare il passato comportamento del professionista. Per queste ragioni ritiene sarebbe giusto, in relazione anche all'emendamento già proposto all'articolo 6, far precedere alla parola « faziosità », l'aggettivo « grave ».

Osserva ancora che se, contrariamente al suo avviso, il concetto di malcostume fascista dovesse restare, bisognerebbe aggiungere, dopo l'espressione « faziosità o malcostume fascista », le seguenti parole « nell'esercizio della professione dell'arte o del mestiere » affinché sia ben chiaro che la competenza del Consiglio dell'ordine è limitata ai fatti che hanno riferimento con l'esercizio professionale.

Richiama infine l'attenzione sul dubbio, che è sorto, se lo strumento procedurale per addivenire alle cancellazioni dagli albi sia quello stabilito per i dipendenti dello Stato, o non piuttosto quello dei giudizi disciplinari previsti dalle leggi professionali. Ritiene pertanto che dovrebbe esplicitamente stabilirsi che il giudizio sull'incompatibilità si svolgerà con le procedure disposte dalle leggi professionali.

Concludendo, propone che l'articolo 10 venga così emendato: « Sono cancellati temporaneamente o definitivamente dagli albi gli iscritti che, per atti di grave faziosità o di malcostume fascista, nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio stesso. Il giudizio su tale incompatibilità, come pure sul termine della cancellazione, spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di Commissioni da essi nominate con le procedure disposte dalle leggi professionali, riservati i gravami di cui in esse, in difetto le Commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi ».

ALTAVILLA, premesso che, se l'articolo 10 dovesse applicarsi come viene proposto, ciò sarebbe di una gravità eccezionale, ammonisce che la democrazia deve in questo campo non imitare, ma superare il costume fascista. A tale proposito ricorda che, durante la dittatura fascista, egli fu oggetto di misure di sicurezza, ma non fu mai perseguitato nell'esercizio della sua attività professionale.

A suo avviso, il criterio con cui giudicare i liberi professionisti deve essere diverso da quello adottato nei confronti dei pubblici funzionari. Costoro, se per ragioni d'ordine politico, più non meritano la fiducia dell'Amministrazione di cui fanno parte, giustamente ne sono allontanati. Ma altrettanto non può farsi per coloro che esercitano una professione libera, altrimenti si rischia, ad esempio, di impedire a chirurghi insigni di continuare nell'opera loro, il che purtroppo in taluni casi è già accaduto. Le persone che hanno fatto i fascisti fuori dell'ambito della loro professione, ma che nell'esercizio di questa si sono comportate con probità e correttezza non debbono essere colpite nella professione, altrimenti un giorno potrebbe dirsi che la nuova classe dirigente, sorta con la caduta del fascismo, è stata più fascista di quella che teneva il potere durante la dittatura mussoliniana.

Ritiene quindi che al criterio della cancellazione dagli albi vada sostituito quello della sospensione e che la radiazione debba essere limitata soltanto ai casi più gravi, e propone il seguente emendamento: « sono sospesi da sei mesi ad un anno gli iscritti negli albi professionali i quali nell'esercizio della professione se ne siano mostrati indegni per malcostume politico. Nei casi più gravi può applicarsi la radiazione ».

DE PIETRO si associa al Consultore Altavilla, ritenendo egli pure che il professionista vada giudicato per il suo comportamento nell'esercizio della professione, indipendentemente dalla sua attività politica, a meno che questa non abbia influito su quella professionale. A suo avviso si dovrebbe pertanto parlare non di incompatibilità ma di indegnità.

Non è d'accordo poi col Consultore Pietroni circa la soppressione delle parole: « malcostume fascista ». Osserva che qui non occorre una precisa spiegazione, visto che il malcostume nell'esercizio di una data professione era forse cosa peggiore della stessa faziosità. Propone quindi di sostituire all'espressione « che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare

nell'esercizio della professione », le seguenti parole « i quali, avendo dato prova di faziosità o malcostume fascista nell'attività professionale, si siano resi indegni di continuare nell'esercizio della professione ».

CASSIANI INGONI si dichiara contrario al criterio della sospensione, facendo presente che, se di breve durata, essa non avrebbe efficacia in quanto i professionisti si rivolgerebbero a dei prestanomi e se invece fosse lunga equivarrebbe alla cancellazione.

Gli sembra poi necessario prestare particolare attenzione alla categoria dei giornalisti, la cui professione più di qualunque altra ha strette attinenze con la politica. Ricorda che sono infatti proprio i giornalisti che in buona o malafede hanno fuorviato, ingannato ed avvelenato l'opinione pubblica durante il fascismo. Le stesse persone che un tempo avevano inneggiato alla dittatura mussoliniana si fanno ora banditori di idee assolutamente opposte, dando un ben triste spettacolo di mancanza di carattere. Per queste considerazioni propone che l'articolo 10 sia così emendato « Sono cancellati dagli albi gli iscritti che, per faziosità o malcostume fascista o collaborazionismo col tedesco invasore, si siano resi indegni di continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere. Sono altresì cancellati dagli albi, e non potranno esservi iscritti, coloro che a mezzo della stampa hanno fatto l'apologia del fascismo ». Propone infine di aggiungere il seguente comma « Nei casi lievi può essere inflitta la censura ». Illustra a tale proposito le ragioni della necessità di una punizione per casi più lievi, necessità questa assai sentita dalla categoria dei professionisti.

AVANZINI MASSIMO propone la soppressione dell'articolo 10. Non si dilunga sulle ragioni di natura sentimentale che la reclamano, perché sono state già ampiamente illustrate dal Consultore Altavilla, ma si sofferma a dimostrare che la proposta soppressione si impone anche per ragioni di logica giuridica. Se, infatti, si torna al concetto dell'indegnità professionale, ci si riporta senz'altro all'applicazione delle leggi professionali che contemplano già questa ipotesi.

Soggiunge che, ove la proposta di integrale soppressione non fosse accolta, sarebbe necessario eliminare nel primo comma la parola « malcostume », e ciò perché, come fu dimostrato nella precedente riunione, il concetto di malcostume è compreso in quello di grave faziosità. Sarebbe anche opportuno sostituire alle parole « si siano resi incompatibili », le seguenti « si siano resi indegni ».

Infine il secondo comma, a suo avviso, dovrebbe essere così emendato « Il giudizio su tale indegnità seguirà secondo le norme delle leggi professionali e sulla tenuta degli albi relativi ».

RUBILLI aderisce completamente al concetto della temporaneità delle punizioni, rilevando che sarebbe veramente inumano togliere per tutta la vita i mezzi di sostentamento ad un professionista ed alla sua famiglia. Si dichiara anche favorevole al concetto della indegnità professionale, ma osserva che, se esso sarà adottato, verrà a mutarsi radicalmente il carattere del provvedimento. Ricorda in proposito che, come già fu affermato dal Ministro Nenni in sede di discussione generale, il concetto fondamentale della legge è quello di punire la condotta politica del cittadino, non già la sua condotta professionale, per la quale già esistono altre norme. Concludendo, propone la seguente formula per il primo comma dell'articolo 10. « Sono sospesi dall'esercizio professionale per un periodo da sei mesi ad un anno gli iscritti negli albi che abbiano dato prova di faziosità o malcostume fascista ».

TERRACINI ritiene che la cosa peggiore che si possa fare, discutendo il provvedimento in esame ed in particolare l'articolo 10, sia proprio quella di portarvi una nota di carattere sentimentale, con la quale si falserebbe la visione generale del problema e si giungerebbe a conclusioni errate. Osserva poi che nessuna nota sentimentale ha echeggiato finora nei riguardi dei dipendenti della pubblica amministrazione, e afferma che anche per evitare atteggiamenti di parzialità non si debbono richiamare considerazioni d'ordine sentimentale tendenti a limitare le sanzioni nei confronti dei soli professionisti.

Soggiunge che, d'altra parte, chi ha prospettato l'opportunità di escludere tali categorie di persone da ogni sanzione ha evidentemente dimenticato la funzione che i professionisti assolvono nell'ambito della società. Senza dubbio i professionisti non sono pubblici funzionari, tuttavia, per l'attività che esplicano, costituiscono una parte sostanziale del sistema della collettività nazionale. La loro posizione non è perciò meno importante di quella dei pubblici funzionari.

A proposito del monito, da taluni espresso, che i nuovi dirigenti politici debbono superare moralmente i costumi fascisti, afferma che è assai diverso l'animo di coloro che hanno oggi le supreme responsabilità del Governo. La prigione esiste nello Stato democratico come esisteva in quello fascista, ma

è ben diverso il criterio col quale lo Stato democratico se ne serve. Altrettanto ritiene debba dirsi per ciò che concerne il particolare problema in esame.

Rileva che è stato anche affermato che i professionisti debbono essere colpiti soltanto in funzione delle responsabilità incontrate nell'esercizio della loro professione. A tale proposito si domanda come sia concepibile uno sdoppiamento della personalità umana, per cui un individuo fino ad un certo momento è professionista e subito dopo diventa uomo politico. È evidente che la personalità è un tutto inscindibile e che quindi bisogna valutarla nel suo complesso. A coloro che hanno obiettato che già oggi, in base alla legislazione vigente, si può procedere alla espulsione dagli Ordini per ragioni di indegnità, osserva che se questi giudizi di indegnità fossero già stati fatti spontaneamente da tutti gli Ordini, forse la questione in discussione non sarebbe sorta. Insiste pertanto sulla necessità che l'articolo 10 rimanga come è, si dichiara contrario alla proposta di premettere alla parola « faziosità » l'aggettivo « grave », rilevando che tale aggiunta, per quanto già introdotta in un'altra precedente disposizione, non può che attenuare l'efficacia del provvedimento e, per la stessa ragione, favorevole alla conservazione dell'espressione « malcostume fascista », contrario infine, ad ogni sanzione che non sia la cancellazione definitiva dagli albi.

BERLINGUER, in relazione a rilievi fatti in proposito, osserva che, se è in atto un procedimento penale, il giudizio di epurazione deve essere sospeso in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Si associa alle considerazioni del Consultore Terracini circa la discriminazione tra attività politica e attività professionale nei riguardi degli esercenti una libera professione, ribadendo che uno sdoppiamento della personalità umana non è concepibile e che, inoltre, tale distinzione non è stata considerata per l'attività degli impiegati in ufficio e fuori ufficio.

Riconosce che la faziosità può andar distinta dal malcostume fascista, ma afferma la necessità che ambedue gli elementi siano contemplati nell'articolo in questione. Durante il periodo fascista era assai frequente il malcostume professionale, e se ne avevano esempi quando taluni avvocati si facevano corrispondere favolosi onorari soltanto per firmare un'istanza di libertà provvisoria, o quando accaparravano cause, o ottenevano incarichi unicamente in conseguenza del loro

prestigio politico. Evidentemente tutti questi casi rientrano nel concetto di malcostume ed è giusto che di essi si tenga conto nell'applicazione dell'articolo 10.

Circa la proposta di far precedere alla parola « faziosità », l'aggettivo « grave », perché in altri articoli dello stesso provvedimento si è aggiunta la specificazione di « manifesta » od « eccezionale », teme che si tenda così ad equiparare la posizione dei liberi professionisti a quella degli impiegati, laddove non può dimenticarsi che i liberi professionisti avevano maggiore libertà nella loro condotta politica e non erano, come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vincolati al fascismo da ragioni di lavoro. Inoltre il danno derivato dal comportamento fazioso dei liberi professionisti è stato assai più grave di quello causato dalla faziosità o dal malcostume di un impiegato ed il pericolo della permanenza negli albi di alcuni professionisti, ed in special modo dei giornalisti, è ben maggiore di quello della conservazione in servizio di qualche impiegato di pubblica o privata amministrazione. Non gli sembra infine che si possa equiparare l'azione settaria compiuta dai fascisti ai danni di coloro che volevano la libertà, con l'opera di risanamento morale che si propongono i nuovi dirigenti della politica, che non è, come quella, dominata da un interesse fazioso, ma si ispira unicamente alla doverosa tutela dei supremi interessi della democrazia.

Dissente dal Consultore Cassiani Ingoni circa l'adozione della censura nei casi più lievi, perché, da un lato, tale misura è in sé stessa inefficace e, dall'altro, l'adozione di sanzioni più lievi è in contrasto con lo spirito informatore del provvedimento in esame. È del pari contrario alla proposta di contemplare anche l'ipotesi del collaborazionismo, in quanto essa è già preveduta da altre disposizioni di carattere penale. Si associa, invece, alla proposta del Consultore Cassiani Ingoni per la cancellazione dagli albi dei giornalisti e per il divieto della iscrizione negli albi stessi di coloro che, a mezzo della stampa, hanno fatto l'apologia del fascismo. Gli sembra infine tecnicamente esatta la parola « indegni » che il Consultore De Pietro propone di sostituire alla parola « incompatibili ».

PASTORE GIULIO ritiene egli pure che non debba equipararsi la posizione dei liberi professionisti a quella degli impiegati privati o statali, in quanto i professionisti avevano una maggiore possibilità di mantenersi indipendenti di fronte al fascismo, e sia quindi

giustificata nei loro riguardi una maggiore severità.

LIBONATI si dichiara nettamente contrario all'emendamento del Consultore Cassiani Ingoni per quanto riguarda gli scrittori dei giornali e la loro iscrizione negli albi. Ricorda in proposito che il Partito liberale ha sempre ammonito che la formazione di un albo dei giornalisti costituisce una limitazione della libertà di stampa. Non è infatti compatibile la libertà di stampa con l'obbligo di iscriversi negli albi per esercitare la professione di giornalista o per collaborare ad un giornale o ad un periodico. Fu il fascismo che istituì gli albi dei giornalisti — mai esistiti per l'addietro — circondando l'esercizio della professione giornalistica di tanti vincoli, da toglierle ogni libertà e da rendere i giornalisti né più né meno che impiegati del Governo, anche perché il fascismo aveva finito per sovvenzionare tutta la stampa italiana. Pertanto, a suo avviso, l'approvazione dell'emendamento Cassiani Ingoni significherebbe pregiudicare quella libertà di stampa che costituisce uno dei fondamenti più essenziali dello Stato democratico. Se realmente si vuole che la stampa sia libera, non di albi può parlarsi, ma soltanto di un'associazione di giornalisti ai soli fini della tutela sindacale.

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, non può accettare la proposta del Consultore Avanzini per la soppressione dell'articolo 10, rilevando che essa sarebbe in contrasto con l'approvazione, già avvenuta in sede di discussione generale, dei criteri di massima ai quali si ispira il provvedimento in esame.

Ritiene invece opportuno di proporre la seguente aggiunta alla fine dell'articolo: « Contro il provvedimento di cancellazione è dato ricorso agli organi professionali superiori, in quanto le leggi che regolano le varie professioni li abbiano istituiti ». Ricorda in proposito che in sede di discussione generale fu criticato che le deliberazioni dei Consigli degli ordini, in merito alla cancellazione dagli albi, non fossero impugnabili e fu invocato che tale impugnativa fosse invece ammessa. A tale finalità si ispira il proposto emendamento.

Propone anche di sostituire alle parole « si siano resi incompatibili », del primo comma, le seguenti « si siano resi indegni », e di aggiungere, dopo le parole « malcostume fascista », le seguenti « o per i motivi specificati nelle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 2 ». Con quest'ultimo emendamento mira ad adottare per i liberi professionisti lo

stesso trattamento fatto ai funzionari della pubblica amministrazione ed agli impiegati privati in merito soprattutto alla questione del collaborazionismo.

PIETRIBONI rileva che un professionista collaborazionista deve essere cancellato dagli albi *ope legis*.

CALAMANDREI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, fa presente che possano esservi dei casi nei quali non si procede a giudizio penale o altri nei quali il giudizio penale finisce con una assoluzione. In quest'ultimo caso può, in sede di giudizio disciplinare, non apparire del tutto soddisfacente la decisione penale, e quindi si dispensa l'impiegato. Si domanda perché, lo stesso criterio non debba seguirsi per i liberi professionisti.

BERLINGUER dichiara di non insistere più nelle sue riserve circa l'estensione ai liberi professionisti delle norme che concernono il collaborazionismo. Poiché l'emendamento proposto dal Relatore Calamandrei si riferisce a norme che si applicano anche ai dipendenti statali e parastatali, ritiene giusto che le norme stesse siano estese ai liberi professionisti. Si associa pertanto all'emendamento suddetto.

SCHIAVI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, non ha nulla in contrario agli emendamenti proposti dal Consultore Cassiani Ingoni e dal Relatore Calamandrei.

CASSIANI INGONI, riconoscendo il fondamento di alcune delle osservazioni del Consultore Libonati, rettifica l'emendamento da lui proposto nella seguente forma: « Sono altresì cancellati dagli albi, e non potranno esercitare il giornalismo, coloro che a mezzo della stampa hanno fatto l'apologia del fascismo ».

LIBONATI ritiene inutile l'emendamento anche nel nuovo testo, perché, come è noto, l'albo dei giornalisti non esiste da più di due anni.

AVANZINI MASSIMO rinuncia alla sua proposta di soppressione dell'articolo 10.

PIETRIBONI non insiste nella sua proposta di sopprimere le parole « o malcostume fascista ».

PRESIDENTE mette ai voti la proposta fatta dai Consultori Avanzini Massimo, Cassiani Ingoni, Calamandrei, De Pietro e Altavilla, di sostituire alle parole « si siano resi incompatibili », del primo comma, le seguenti « si siano resi indegni ».

(È approvata)

Mette in votazione la proposta Pietriboni di premettere alla parola « faziosità », l'aggettivo « grave »

(È approvata).

Mette ai voti la proposta Avanzini per la soppressione della parola « malcostume ».

(Non è approvata).

Fa presente che il Consultore Cassiani Ingoni ha proposto di aggiungere alle parole « malcostume fascista », le seguenti « o collaborazionismo col tedesco invasore ». Osserva che tale proposta resta assorbita nell'altra fatta dal Relatore Calamandrei relativa all'aggiunta, dopo le parole « malcostume fascista », delle seguenti « o per i motivi specificati nelle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 2 ».

Mette pertanto ai voti l'emendamento Calamandrei.

Non essendo risultato chiaro l'esito della votazione per alzata e seduta e di quella per divisione, avverte che si procederà alla votazione per appello nominale.

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama

Rispondono *sì* 1 Consultori

Allara, Bergmann, Berlinguer, Cassiani Ingoni, Cianca, Fancello, Grieco, Lucifero, Malagugini, Malgeri, Manfredini, Montalbano, Monteforte, Reale Oronzo, Reale Vito, Santoro, Sotgiu, Schiavi e Terracini

Rispondono *no* 1 Consultori

Altavilla, Avanzini Massimo, Amatucci, Bettiol, Biga, Cappa, Carignani, Cassandro, De Pietro, Dossetti, Mattarella, Pastore Giulio, Piccioni, Pietriboni, Rubilli, Trama, Vacca, Zancan e Zoccoli.

Si astengono dal voto De Nicola, Libonati.

(Con 19 voti favorevoli, 19 contrari e 2 astensioni l'emendamento Calamandrei non è approvato)

Ricorda che, per quanto riguarda l'attività professionale o extraprofessionale in merito alla faziosità o al malcostume, sono stati presentati tre emendamenti: il primo, del Consultore Pietriboni, consistente nell'aggiunta, alle parole « o malcostume fascista », delle seguenti « nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere », il secondo, del Consultore De Pietro, consistente nella sostituzione, alle parole « che per faziosità o malcostume fascista », delle seguenti « i quali,

avendo dato prova di faziosità o malcostume fascista nell'attività professionale », il terzo, del Consultore Sotgiu, consistente anche nell'aggiunta, alle parole « o malcostume fascista », delle seguenti « nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere ». Poiché le proposte sono simili fra loro, mette in votazione l'emendamento del Consultore Pietriboni.

(È approvato)

Avverte che, per quanto concerne la sanzione della cancellazione dagli albi, sono stati presentati i seguenti emendamenti: il primo, del Consultore Rubilli, nel seguente testo « Sono sospesi dall'esercizio professionale per un periodo da sei mesi ad un anno gli iscritti negli albi che abbiano dato prova di faziosità o di malcostume fascista », il secondo, del Consultore Altavilla, che è così concepito « Sono sospesi da sei mesi ad un anno gli iscritti negli albi professionali i quali, nell'esercizio della professione, si siano dimostrati indegni per malcostume politico. Nei casi più gravi può applicarsi la radiazione », il terzo, del Consultore Cassiani Ingoni, nel seguente testo « Nei casi più lievi può essere inflitta la censura ».

DE PIETRO rileva che, dopo aver adottato, con l'accoglimento della proposta Pietriboni, la parola « grave », non sarebbe più il caso di parlare di « casi più gravi », secondo quanto è proposto nell'emendamento Altavilla: il concetto della gravità sarebbe ripetuto due volte e si renderebbe pertanto meno chiara la disposizione.

MATTARELLA osserva che, qualora fosse accolta la proposta di adottare due tipi di sanzioni, si dovrebbe fare soltanto l'ipotesi della censura prevista per i casi più lievi, secondo la proposta Cassiani Ingoni.

FANCELLO ritiene che, essendo stata accolta l'ipotesi dei casi gravi di faziosità o di malcostume, dovrebbe escludersi una sanzione di carattere temporaneo.

PRESIDENTE fa presente che l'emendamento Rubilli, poiché prevede la stessa ipotesi prevista nell'emendamento Altavilla, in merito alla sospensione dall'esercizio professionale, ma non quella della radiazione nei casi più gravi, è assorbito nello stesso emendamento Altavilla. Mette pertanto in votazione tale emendamento, con l'intesa che se esso non sarà approvato si intenderà respinto anche l'emendamento del Consultore Rubilli.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'emendamento del Consultore Cassiani Ingoni relativo all'applicazione della censura per i casi più lievi

(È approvato)

Ricorda che il Consultore Cassiani Ingoni ha anche proposto di aggiungere il seguente comma « Sono altresì cancellati dagli albi e non potranno esercitare il giornalismo coloro che a mezzo della stampa hanno fatto l'apologia del fascismo »

LIBONATI non ritiene sia questa della discussione del provvedimento in esame la sede adatta per approvare una norma come quella proposta dal Consultore Cassiani Ingoni. Pertanto lo prega di ritirare il suo emendamento.

CASSIANI INGONI insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Cassiani Ingoni.

Non essendo risultato chiaro l'esito della votazione per alzata e seduta, avverte che si procederà all'appello nominale.

SOTGIU, *Segretario*, per la chiama

Rispondono *si* 1 Consultori

Allara, Avanzini, Massimo, Berlinguer, Capa, Carignani, Cassiani Ingoni, Cianca, Fan-

cello, Grieco, Malagugini, Malgeri, Manfredina, Montalbano, Monteforte, Pastore Giulio, Paccioni, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Terracini, Traina, Zancan

Rispondono *no* 1 Consultori

Altavilla, Amatucci, Bettiol, Biga, Cas-sandro, De Pietro, Dossetti, Libonati, Pietri-boni, Rubilli, Vacca e Zoccoli.

Si astengono dal voto 1 Consultori

De Nicola, Mattarella e Sotgiu

(Con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astensioni l'emendamento Cassiani Ingoni è approvato)

LIBONATI, stante l'ora tarda, propone che la discussione del secondo comma dell'articolo 10 sia rinviata ad una prossima seduta.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta del Consultore Libonati.

(È approvata).

La seduta termina alle 13.40.

